



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 gennaio 2021
(OR. en)

13744/20
COR 1

COMER 191
WTO 350
UD 376
COHOM 105
DELECT 163

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 gennaio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 9613 final
Oggetto:	RETTIFICA del regolamento delegato della Commissione, del 4 dicembre 2020, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti al fine di tenere conto del recesso del Regno Unito dall'Unione (C(2020) 8572 final)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 9613 final.

All: C(2020) 9613 final

Bruxelles, 22.12.2020
C(2020) 9613 final

RETTIFICA

del regolamento delegato della Commissione, del 4 dicembre 2020, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti al fine di tenere conto del recesso del Regno Unito dall'Unione

(C(2020) 8572 final)

RETTIFICA

del regolamento delegato della Commissione, del 4 dicembre 2020, che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti al fine di tenere conto del recesso del Regno Unito dall'Unione

(C(2020) 8572 final)

Al considerando (12), seconda frase

anziché: «Se il periodo in cui si possono sollevare obiezioni di cui all'articolo 2 termina dopo il 1° gennaio 2021, per ragioni di certezza del diritto e per evitare qualsiasi potenziale perturbamento delle operazioni delle imprese dell'Unione che desiderano esportare merci di cui all'allegato IV nel Regno Unito, è opportuno prevedere l'applicazione retroattiva del regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2021.»,

leggasi: «Se il periodo in cui si possono sollevare obiezioni termina dopo il 1° gennaio 2021, per ragioni di certezza del diritto e per evitare qualsiasi potenziale perturbamento delle operazioni delle imprese dell'Unione che desiderano esportare merci di cui all'allegato IV nel Regno Unito, è opportuno prevedere l'applicazione retroattiva del regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2021.»,

Al punto 2 dell'allegato che modifica la parte 2 dell'allegato V del regolamento (UE) 2019/125, frase introduttiva,

anziché: «All'allegato V, l'elenco di cui alla parte 2 "Destinazioni", dopo la voce "Ucraina" è inserito quanto segue:»,

leggasi: «All'allegato V, nell'elenco di cui alla parte 2 "Destinazioni" è inserito, nell'ordine alfabetico di elencazione dei paesi della rispettiva versione linguistica, quanto segue:»